



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 71

Del 30/04/2016

**Oggetto : Legge 30 luglio 2010, n.122 di conversione del D. L. 78/2010, art. 6, comma 12 e 20.
APPROVAZIONE Regolamento di disciplina del rimborso spese messi comunali e missioni da parte dei dipendenti ed amministratori Comunali.**

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **TRENTA** del mese di **APRILE** , alle ore **20,15**, nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –	X	
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	5	

Partecipa alla presente seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Rosetta Cefalà**. Il **Dott. Ing. Domenico Maria PALLARIA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Ente assicura tra i servizi istituzionali essenziali il servizio esterno di notificazione a mezzo l'ufficio messi comunali;

RICHIAMATA la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del D.L. 78/2010, il cui art. 6, commi 12 e 20 ha disapplicato le norme contenute negli articoli 15 della L. 18/12/1973 n. 836 e 8 della L. 26/07/1978 n. 417 e relative disposizioni di attuazione che disciplinano la possibilità, per i dipendenti comunali, di utilizzare il mezzo proprio per recarsi in missione, con conseguente erogazione dell'indennità di missione chilometrica e stipula della copertura assicurativa;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Curinga è esteso e morfologicamente costituito da zone collinari e periferiche che non sono raggiunte dal servizio pubblico di mobilità ovvero, dove esistente, siffatto servizio è poco frequente;

- sovente, per esigenze di servizio, taluni dipendenti o amministratori devono recarsi in missione fuori del territorio comunale;

- questo Ente non dispone, allo stato, di un'autovettura di servizio di cui dotare l'ufficio Messi Comunali affinché il Servizio possa essere svolto in maniera rapida, efficace ed efficiente, atteso che l'unica autovettura in dotazione è spesso utilizzata dall'ufficio tecnico e, data la sua vetustà, di frequente si trova in fermo tecnico;

- peraltro, al fine di assicurare il servizio di notificazione atti ed altri servizi essenziali, l'ente non può ricorrere a soluzioni alternative atteso che in ossequio alla legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del D.L. 78/2000, art. 6, comma 14, la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture nonché l'acquisto di buoni taxi non può superare l'80% di quelle sostenute per lo stesso titolo nell'anno 2009, con la deroga a siffatto limite limitata solo al 2011 in relazione ai contratti pluriennali già in essere;

considerato che nel caso del Comune di Curinga non ricorre la fattispecie;

Vista la pronuncia n. 21/contr/11 della Corte dei Conti a sezioni riunite del 07.02.2011, depositata in Segreteria il 05 aprile 2011 che così testualmente recita: *"...Al riguardo, queste Sezioni riunite ritengono, con riferimento al primo dei due quesiti posti (possibilità, da parte dell'Amministrazione, di continuare ad autorizzare l'utilizzo del mezzo proprio) di dover richiamare la propria deliberazione n. 8/contr/2011 del 16 dicembre 2010 con la quale è stato chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore del disposto dell'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, il dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge 417 del 1988, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico.*

Diversamente opinando, infatti, si svuoterebbe di significato la portata dell'innovazione introdotta dall'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, considerato che anche nel sistema pregresso, l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un'accurata valutazione dei benefici per l'Ente.

Coerentemente, con riferimento al secondo dei due quesiti, va affermata l'impossibilità per l'Amministrazione di reintrodurre, attraverso una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge 417 del 1988.

Tale modo di operare, infatti, costituirebbe una chiara elusione del dettato e della ratio del disposto del richiamato art. 6, comma 12 del decreto legge n. 78 del 2010.

Ad un tempo, però, al fine di evitare i rischi, evidenziati dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria del ricorso a soluzioni applicative che pur formalmente rispettose delle norme si pongano in contrasto con la ratio stessa della disposizione in esame (ridurre i costi degli apparati amministrativi), in

quanto idonee a pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa o a comportare un incremento dei costi (ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, etc...), si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristori del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”;

EVIDENZIATO CHE tale orientamento è stato, altresì, confermato dalla Corte dei Conti ,sezione regionale di controllo per il Veneto con parere del 12/09/2012 n. 586,la quale alla luce dei più recenti indirizzi della Corte Costituzionale (sentenza n. 139 del 06/04/2012, in merito alla portata applicativa del regime vincolistico dell'art.6 del D.L. n.78/2010),ritiene che l'Ente possa regolamentare la materia prevedendo ,in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, oltre alla copertura assicurativa ,anche un **indennizzo** corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, a condizione che:

- sul piano organizzativo, si realizzi un più efficace espletamento dell'attività di servizio, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi, ecc.;
- sul piano finanziario, vengano indicati i mezzi di copertura della spesa attraverso la corrispondente riduzione compensativa di una o più delle altre voci;
- sul piano strettamente economico, l'utilizzo del mezzo proprio risulti più conveniente per l'amministrazione;

VISTA, altresì, la deliberazione n.61 del 29 marzo 2013 della Corte dei Conti- Sezione di controllo per la Basilicata la quale prevede: “ *L'art.6, comma 12, ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 che stabilisce l'inapplicabilità al personale contrattualizzato delle disposizioni che prevedono il rimborso dell'indennità chilometrica al dipendente autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio e il rimborso delle spese autostradali, nonché la cessazione dell'efficacia di analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi, opera solo come disposizione di principio per le Regioni e gli Enti locali, concorrendo a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che essi devono conseguire. Qualora, dunque, esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrari al principio di buon andamento, gli enti locali potrebbero rimodulare con atto regolamentare il disposto di cui all'art. 6, comma 12, ultimo periodo, purché nel rispetto del tetto di spesa, pari al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, previsto dal primo periodo del comma 12”.*

CONSIDERATO, pertanto, necessario fissare una regolamentazione sulla materia che consenta di perseguire l'obiettivo del contenimento della spesa e, nello stesso tempo, non comprometta l'efficacia di un Servizio delicato quale quello della notificazione degli atti, oltre che dei tanti servizi istituzionali per i quali si rende necessario inviare in trasferta taluni dipendenti fuori dal territorio comunale, autorizzando l'utilizzo del mezzo proprio quando non sia possibile utilizzare il mezzo di servizio del Comune o non appaia economicamente conveniente per l'Ente l'utilizzo dei mezzi pubblici in ragione della peculiarità della missione e delle esigenze di servizio;

RITENUTO, pertanto, in conformità della pronuncia della Corte dei Conti – Sezioni Riunite n. 21/contr/11 sopra richiamata , di assumere quale parametro per il rimborso delle spese sostenute dai Messi per l'utilizzo del mezzo proprio, nelle more di dotare il Servizio Messi comunali di un'autovettura di Servizio, i costi mediamente rinvenibili nei comuni serviti dal servizio pubblico di trasporto della provincia di Catanzaro (*attualmente € 1,30/h*) che il messo dovrebbe sostenere nel caso in cui il Comune fosse servito da rete urbana di trasporto nonchè il costo medio del biglietto extraurbano (attualmente € 2,80 andata e ritorno) da valere per tutto il personale che per esigenze di servizio dovrà recarsi in missione fuori dal territorio comunale previa autorizzazione del Responsabile del Servizio;

EVIDENZIATO che, con riguardo al servizio di notifica atti, il trend delle notifiche dell'ultimo triennio è stato il seguente:

anno 2013: totale atti notificati n° 618 ;

anno 2014: totale atti notificati n° 669 ;

anno 2015: totale atti notificati n° 560 ;

RITENUTO, altresì, regolamentare le missioni degli amministratori comunali che per esigenze istituzionali devono recarsi fuori territorio comunale;

VISTO, all'uopo lo schema del Regolamento comunale di disciplina della materia di che trattasi, composto da n.7 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

EVIDENZIATO che in ordine al regolamento di che trattasi è stata fornita informativa preventiva alle OO.SS. TT. nonché alle R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999, giusta nota prot. 2323 del 12/04/2016, senza che siano pervenuti ad oggi rilievi o richieste alcuni;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

RILEVATO che il presente Regolamento costituisce appendice del vigente Regolamento di organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

RITENUTA la propria competenza ex art.48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..;

VISTI:

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento dei Servizi e degli Uffici approvato con deliberazione di G.C. n. 05 del 16/01/2014, successivamente modificato ed integrato da ultimo con deliberazione di G.C. n.153 del 06/11/2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 dai responsabili dei servizi interessati.

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della narrativa che precede che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

DI APPROVARE il Regolamento di disciplina del rimborso spese messi comunali e missioni da parte dei dipendenti ed amministratori Comunali composto da n. 7 articoli;

DI MONITORARE l'andamento della spesa sostenuta per la fattispecie di cui trattasi nel rispetto del principio di contenimento della spesa degli apparati amministrativi prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del D.L. n. 78/2010.

DI DARE ATTO che:

-il presente Regolamento costituisce appendice del vigente Regolamento di organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

- in ordine al regolamento di che trattasi è stata fornita informativa preventiva alle OO.SS. TT. nonché alle R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999, giusta nota prot. 2323 del 12/04/2016, senza che siano pervenuti ad oggi rilievi o richieste alcuni;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento con pedissequo allegato all'Albo Pretorio on-line nonché nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione "disposizioni generali-regolamenti" ed altresì nella sottosezione " Personale"

DI DICHIARARE il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

X Giunta Comunale

Consiglio Comunale

**OGGETTO : Legge n.30/07/2010 n.122, di conversione del D.L 78/2010. Art.6, commi 12 e 20.
Approvazione Regolamento di disciplina del rimborso spese messi comunali e
missioni da parte dei dipendenti ed amministratori dell'Ente.**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 30/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to : Dott.ssa rosetta Cefalà

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vsto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 30/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F. F.

F. to . Ing. Pasqualino Nicotera

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Ing. Domenico Maria Pallaria

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Relazione di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data **odierna**, all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00 e che, contestualmente, gli estremi dell'atto sono stati trasmessi ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. L.vo n. 267/2000, con nota prot. n. 3012

Curinga, li 12/05/2016

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, li 12/05/2016

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVI D'UFFICIO

Curinga, li 12/05/2016

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Rosetta Cefalà

